

COMUNE DI CEREÀ
REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELL'ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Art. 1 - Premessa generale

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed è regolato dalla legislazione statale con criteri unificati.
2. Le "prestazioni sociali agevolate" sono le prestazioni sociali non destinate alla generalità delle persone bensì limitate a coloro in possesso di determinati requisiti di natura economica, oppure sono le prestazioni sociali comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Fermo restando che la determinazione e l'applicazione dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate costituisce "livello essenziale" delle prestazioni, sono fatte salve le competenze regionali e le prerogative dei Comuni.
4. In relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato il Comune può prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali. In tal caso, gli ulteriori criteri di selezione sono stabiliti all'interno dei singoli regolamenti o provvedimenti relativi agli specifici servizi o alle specifiche prestazioni cui si riferiscono.
5. Il presente regolamento è emanato in coerenza con la normativa statale che disciplina l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (per brevità: ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e al decreto ministeriale 7 novembre 2014, ed è volto a disciplinare gli aspetti in cui può legittimamente esercitarsi l'autonomia regolamentare comunale, sulla base della predetta normativa statale e nel rispetto dello statuto comunale.
6. Gli ulteriori aspetti che non hanno natura normativa bensì meramente organizzativa attengono alla specifica responsabilità e al potere decisionale del Capo Settore 3° e non sono qui disciplinati.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento integra la normativa statale in materia di Isee, come indicata all'art. 1, negli ambiti che la medesima normativa lascia all'autonoma determinazione della volontà comunale.
2. Al fine di destinare prioritariamente le risorse disponibili in campo sociale alle famiglie ed alle persone in situazione di maggior bisogno, l'Amministrazione si riserva di introdurre specificamente per ciascun servizio interessato, accanto all'applicazione dell'ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base alla facoltà prevista dall'art. 2 del sopra citato DPCM. Tale facoltà si esprime in specifici regolamenti o provvedimenti diversi dal presente regolamento ma che non ne possono prescindere.
3. Anche alla luce degli ulteriori ed eventuali criteri di selezione, resta fermo che le valutazioni di carattere qualitativo e le proposte di intervento sui singoli casi restano affidate alla specifica competenza professionale degli assistenti sociali comunali.

Art. 3 - Finalità

1. Finalità dell'Amministrazione è la piena applicazione, come normale metodologia di accertamento della situazione economica di persone e famiglie in materia di prestazioni sociali agevolate, della normativa sull'ISEE, anche usando gli spazi di autonomia che la specifica normativa riserva al Comune, e ciò al fine sia di applicare metodiche di valutazione che siano funzionali alla migliore rilevazione oggettiva dei bisogni delle famiglie e delle persone che richiedono agevolazioni o contributi, e sia di assicurare il migliore impiego delle risorse comunali secondo i principi dell'equità sociale e dell'efficacia.

Art. 4 - Applicazione e casi particolari

1. Per poter fare domanda delle prestazioni sociali agevolate previste dagli specifici regolamenti comunali sui servizi o dalle specifiche iniziative regionali o nazionali in campo sociale che prevedano tra i requisiti d'accesso la valutazione della ricchezza familiare, il richiedente dovrà essere in possesso di una "attestazione ISEE" in corso di validità, la cui procedura di rilascio è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. Insieme all'attestazione ISEE l'ufficio comunale chiede anche copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sulla cui base l'attestazione è stata rilasciata e

COMUNE DI CEREÀ
REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELL'ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

contenente le informazioni di carattere analitico funzionali alla miglior comprensione della situazione rappresentata nella domanda. In via alternativa, l'ufficio richiede all'INPS i medesimi dati contenuti nella DSU.

2. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni già in corso di erogazione sulla base dell'ISEE attestato in precedenza, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dopo 10 giorni lavorativi dalla presentazione della nuova attestazione.
3. Ogni qualvolta lo riterrà opportuno, il Comune farà uso della facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata al verificarsi di variazioni del nucleo familiare oppure in presenza di informazioni da cui risulti la possibile applicazione dell'ISEE in modalità "corrente" (rilevanti variazioni della situazione lavorativa). Anche in questo caso, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dopo 10 giorni lavorativi dalla presentazione della nuova attestazione.
4. I valori di soglia dell'ISEE funzionali a constatare l'idoneità o la non idoneità ad ottenere l'erogazione della prestazione richiesta sono fissati alternativamente dalla normativa nazionale, da quella regionale, oppure dalla specifica regolamentazione o deliberazione comunale. Lo stesso vale eventualmente per gli ulteriori criteri di selezione in base ai quali la domanda viene considerata idonea o non idonea a produrre effetti anche oltre al valore dell'ISEE.
5. In casi particolari e motivati, in cui risulti sul momento di fatto impossibile o sproporzionatamente difficoltoso l'accertamento del valore ISEE per ragioni oggettive, ed al fine di evitare un possibile danno ingiusto all'utente, sulla base di motivata e dettagliata relazione da parte dell'assistente sociale comunale che segue il caso il Capo Settore potrà consentire l'esame e la conclusione della pratica in via d'urgenza anche a prescindere dall'accertamento del valore dell'ISEE. Di ogni deroga di questo tipo deve restare memoria scritta e motivata. Sarà cura dell'ufficio comunale continuare a seguire la pratica al fine di arrivare, nel più breve tempo possibile, al reperimento dell'attestazione ISEE, anche facendo ricorso alla figura dell'amministratore di sostegno. Nel caso si riscontri che la prestazione sociale nel frattempo erogata non era dovuta si procederà secondo legge e secondo il presente regolamento per i casi analoghi.
6. Si prescinde dalla necessaria acquisizione dell'attestazione ISEE in tutti i casi in cui la prestazione sociale richiesta non sia condizionata, nella decisione di erogarla, alla valutazione della situazione economica.

Art. 5 - Servizi e settori interessati

1. I servizi e i settori di attività sociale di questo Comune cui si applica la normativa statale sull'ISEE sono quelli stabiliti dalla legislazione statale e regionale nonché i seguenti servizi comunali:
 - a) Asilo Nido (rette di frequenza);
 - b) Erogazione di contributi economici assistenziali;
 - c) Integrazione di rette di istituti e strutture di assistenza;
 - d) Assistenza scolastica economica e servizi scolastici (esonero tariffe);
 - e) Assistenza domiciliare;
 - f) Assegni per il nucleo familiare e assegni di maternità concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS;
 - g) Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (luce, gas, telefono);
 - h) Ogni altro servizio o beneficio in materia di prestazioni sociali agevolate che, a termini di legge o di regolamento, richieda la valutazione preventiva della situazione economica della famiglia o della persona richiedente.
2. Il presente regolamento si applica anche ai servizi di titolarità comunale eventualmente dati in concessione.
3. Ulteriori servizi od ambiti di attività potranno aggiungersi ope legis a quelli sopra elencati per effetto di legislazione statale o regionale, nonché di deliberazione comunale.

Art. 6 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Quando si tratti di prestazioni sociali agevolate di natura socio-sanitaria, l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio o dei figli non conviventi spetta agli assistenti sociali comunali, quando non sia accertabile in sede giurisdizionale.
2. Nel caso in cui il figlio non convivente si rifiuti di conferire i propri dati, il Comune può:

COMUNE DI CEREÀ
REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELL'ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

- a. prendere atto, su base di relazione degli assistenti sociali, che vi è una situazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; in tal caso l'ISEE viene correttamente calcolato senza tener conto del figlio non convivente;
- b. accogliere comunque l'attestazione presentata trasmettendo nel contempo alle competenti autorità la richiesta di controllo sulla situazione economica del figlio non convivente;
- c. respingere la richiesta di prestazione, in quanto gravemente incompleta.

Art. 7 - Prestazioni agevolate rivolte ai minori

1. Quando si tratti di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minori o comunque motivate dalla presenza di minori all'interno del nucleo familiare, l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore non convivente spetta agli assistenti sociali comunali, quando non sia accertabile in sede giurisdizionale.
2. Nel caso in cui il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore si rifiuti di conferire i propri dati, il Comune può:
 - a. prendere atto, su base di relazione degli assistenti sociali, che vi è una situazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; in tal caso l'ISEE viene correttamente calcolato senza tener conto del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore presso cui convive il minore;
 - b. accogliere comunque l'attestazione presentata dal genitore convivente col minore trasmettendo nel contempo alle competenti autorità la richiesta di controllo sulla situazione economica del genitore non convivente;
 - c. respingere la richiesta di prestazione, in quanto gravemente incompleta.

Art. 8 - L'attestazione

1. La richiesta al Comune dell'erogazione di una prestazione sociale agevolata deve essere di norma accompagnata dalla presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità, fatta salva la presentazione di un'attestazione provvisoria nel caso previsto dall'art. 11, comma 8, del DPCM 159/2013. Al verificarsi di quest'ultimo caso, l'attestazione provvisoria dell'ISEE può essere accettata dal Comune a fronte di una richiesta di prestazione che appare poter essere accolta e non possa essere procrastinata senza danneggiare il richiedente. Se dall'acquisizione dell'attestazione definitiva risultasse la mancanza dei requisiti per la prestazione già erogata, il Comune recupera dall'interessato il beneficio economico indebitamente percepito oppure interrompe l'erogazione del servizio, fatti salvi gli eventuali adempimenti di legge a fronte di dichiarazione falsa.
2. Inoltre, nei casi in cui vi sia un'imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata gestita dal Comune, i componenti del nucleo familiare interessato possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU: in tal caso, il Comune dovrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo gestito dall'INPS. In caso di impedimenti, il Comune richiederà l'attestazione al medesimo dichiarante. Se dall'acquisizione dell'attestazione definitiva risultasse la mancanza dei requisiti per la prestazione già erogata, il Comune recupera dall'interessato il beneficio economico indebitamente percepito oppure interrompe l'erogazione del servizio, fatti salvi gli eventuali adempimenti di legge a fronte di dichiarazione falsa.

Art. 9 - Omissioni e difformità

1. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS può evidenziare eventuali omissioni o difformità fra le dichiarazioni dei richiedenti e quanto risulta agli archivi pubblici. Anche a seguito delle successive verifiche, può accadere che tali discordanze permangano. In tal caso, l'attestazione ISEE è valida ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali richieste, ma il Comune ha diritto di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. Se la documentazione così presentata non fosse ritenuta sufficiente a legittimare l'erogazione della prestazione sociale agevolata, il Comune respinge la domanda, dandone motivata comunicazione per iscritto.
2. E' in facoltà del Comune non esercitare ulteriori controlli e non quindi non richiedere ulteriore documentazione, qualora la natura delle omissioni o difformità rilevate sia tale da farle ritenere non di importanza determinante ai fini della decisione sull'erogazione della prestazione.

Art. 10 - I controlli

COMUNE DI CEREÀ
REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELL'ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

1. Il Comune, in quanto ente erogatore, effettua i propri controlli su quanto dichiarato dal cittadino richiedente, dandosi atto che si tratterà di controlli diversi da quelli spettanti all'INPS o all'Agenzia delle Entrate, e fa questo avvalendosi in primo luogo degli archivi informativi in proprio possesso, e comunque di ogni fonte informativa utile in questo senso. Alla scoperta della non veridicità dei dati dichiarati il Comune provvede agli adempimenti conseguenti, compresa la relativa comunicazione all'INPS circa le dichiarazioni mendaci.
2. In generale, ed anche in esito dei controlli eseguiti, il Comune può periodicamente inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni sociali ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, delle attività di accertamento svolte dalla Guardia di Finanza. Nel comporre la lista dei beneficiari, il Comune tiene conto dei casi e delle situazioni che, secondo propria conoscenza ed esperienza, ritiene essere a maggior rischio di dichiarazione mendace o incompleta.
3. Il sistema informativo dell'INPS consente al Comune, in quanto ente erogatore, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente la prestazione sociale agevolata. Ove necessario, il Comune richiederà all'INPS anche le informazioni analitiche contenute nella DSU, e questo lo fa:
 - a. quando procede all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali erogati;
 - b. quando procede ai controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante;
 - c. quando le predette informazioni analitiche si rendano necessarie, anche in forma cumulativa, ai fini della corretta programmazione degli interventi.
4. Al di là di quanto previsto dalla normativa statale sull'ISEE, il Comune conduce la propria attività di controllo sulle dichiarazioni nel rispetto dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, al quale formalmente si rinvia.
5. Il Comune ha facoltà di decidere, a fronte di irregolarità dichiarative di qualunque tipo, se l'irregolarità sia tale da poter essere considerata cruciale per la decisione sull'erogazione della prestazione sociale o se sia invece di rilevanza trascurabile ai medesimi fini. In quest'ultimo caso può rinunciare agli ulteriori approfondimenti di controllo e pervenire subito all'accoglimento o al rigetto della domanda di prestazione sociale..

Art. 11 - Riservatezza dei dati personali

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni.
2. Il richiedente va messo a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande, oltre che dal Comune, saranno trattati e usati a fini di controllo dall' I.N.P.S., dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate e che saranno possibili controlli presso Camere di Commercio, Istituti di Credito e Intermediari Finanziari.

Art. 12 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non esplicitamente riportato nei precedenti articoli si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di accesso alle prestazioni sociali agevolate.
2. Ogni futura nuova disposizione normativa nazionale o regionale obbligatoria ed esecutiva è automaticamente accolta nel presente regolamento ed applicata, laddove non esiga o consenta il preventivo esercizio dell'autonomia comunale; le disposizioni regolamentari in eventuale contrasto con la nuova normativa saranno automaticamente disapplicate. Sono parimenti disapplicate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento.

Art. 13 - Adempimenti conseguenti

1. A decorrere dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione procederà, laddove necessario, all'adozione o alla revisione dei regolamenti o dei provvedimenti specifici, per servizio o per categorie di servizi sociali, disciplinanti le condizioni di idoneità, i criteri di accesso, gli importi di tariffe e contributi, la loro graduazione e gli eventuali criteri aggiuntivi di selezione dei beneficiari e di determinazione delle tariffe e delle erogazioni.

COMUNE DI CEREÀ
REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELL'ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
